

Consiglio Regionale
della Puglia

4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 126 DEL 5/3/85

- 1) LA IV COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA/E SEDUTA/E DEL 5/3/85 I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, RISPETTIVAMENTE IN DATA 14/10/83

P.d.L. " PROGRAMMA POLIENNALE PER LA TUTELA, CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE GIOVANILE IN AGRICOLTURA" (281/A)

- 2) DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LA IV^a COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE a UNANIMITA' SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1), NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE.

- 3) LA IV^a COMMISSIONE, ALTRESI', ESPRIME LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI :

- 4) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COMMISSARI:

FAVOREVOLE: Colonna, Abbati, Lia, Martellotta, Di Giuseppe, Dell'Aquila.

CONTRARI:

DI ASTENSIONE :

- 5) LA IV^a COMMISSIONE HA DESIGNATO QUALE RELATORE IL COMMISSARIO: DELL'AQUILA

*siglio Regionale
della Puglia*

Commissione Consiliare Permanente
Finanze - Programmazione

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.48/P del 20.3.1985

La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 20.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento interno del Consiglio regionale, in data 19.3.1985

P.d.L. "Programma poliennale per la tutela, consolidamento e sviluppo della cooperazione giovanile in agricoltura".

Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

Favorevoli: Morea, Calvario, Lia, Bellifemine, Troccoli, Rossi.

Contrari:

Di astensione:

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

Il Presidente

PROPOSTA DI LEGGE ROSSI " PROGRAMMA POLIENNALE PER LA TUTELA,
CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE GIOVANILE IN A-
GRICOLTURA".

RELATORE: Antonio DELL'AQUILA

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

2

R E L A Z I O N E

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

il Piano Regionale di Sviluppo, fra i propri obiettivi, annovera quello riguardante il sostegno alle cooperative agricole giovanili, allorchè sottolinea la opportunità "di favorire la costituzione, assicurare sostegno finanziario e assistenza qualificata alle forme cooperative e prevalente presenza giovanile, che costituiscono aggregazioni di importanza strategica ai fini dell'introduzione nelle campagne di nuova professionalità".

Oggi la cooperazione agricola giovanile costituisce una realtà sociale ed economica rilevante, se si hanno presenti le enormi difficoltà che questi operatori di tipo nuovo hanno dovuto superare e che debbono superare.

Nella nostra Regione, secondo un censimento attendibile, vi sono circa una trentina di cooperative giovanili agricole con oltre 1000 soci. I terreni condotti (assegnati o in gestione) ammontano ad oltre 3.400 ettari, su circa 5000 ettari richiesti in assegnazione e/o gestione. Le unità lavorative impiegate ammontano a circa 550 e gli investimenti finora eseguiti ad oltre 600 milioni con un fatturato annuo pari a circa 1,6 miliardi.

La presente proposta di legge si propone di fornire uno strumento normativo adeguato per avviare l'attuazione di un programma di tutela, consolidamento e sviluppo di questa realtà produttiva, di durata triennale corrispondente alla durata del bilancio pluriennale della Regione.

Il programma intende agire sui fattori "strutturali" quali l'acquisizione della base fondiaria (cosa oggi indispensabile per queste aggregazioni) e la effettiva possibilità di realizzare gli investimenti fondiari e agrari previsti dai piani aziendali di sviluppo presentati.

La proposta di legge, come è evidente, non intende affrontare le questioni relative alla fase di impatto con il mercato (conservazione, trasformazione, commercializzazione, assistenza, promozione, etc.): ciò perchè si è inteso compiere una precisa scelta per sostenere quegli interventi che si ritengono prioritari nella fase attuale al fine di consolidare la realtà imprenditoriale in questione e fornir-

./..

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

3

2

re ad-essa le basi indispensabili per l'acquisizione delle pur necessarie capacità sul piano dei rapporti con il mercato.

Il progetto di legge si è proposto, tra l'altro:

- di individuare con precisione i beneficiari, dal momento che con la cessazione della legge n. 285/1977 è venuto meno il punto di riferimento costituito dalla originaria appartenenza dei soci alle liste speciali (art. 2);
- di unificare le varie disposizioni legislative (incentivi e relative procedure) emanate finora dalla Regione a favore delle cooperative agricole giovanili in una unica normativa, facendo salve le eventuali priorità e/o preferenze stabilite dalla legislazione regionale a favore delle cooperative in questione (art.3-4).

La legge infine istituisce il Fondo di garanzia per la concessione delle fidejussioni (art. 5), dal momento che oggi gli Istituti bancari non hanno nei confronti di questi organismi produttivi un comportamento corretto, improntato cioè alla esclusiva valutazione delle potenzialità aziendali, e dal momento che gli strumenti fidejussori esistenti non risultano essere di grande utilità.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

~~Presidente~~

6

PROPOSTA DI LEGGE

PROGRAMMA POLIENNALE PER LA TUTELA CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

GIOVANILE IN AGRICOLTURA

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

~~XXXXXXXXXX~~

Art. 1
(Finalità)

In coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo della Regione Puglia, con la presente legge, si propone di attuare un programma poliennale per la tutela, consolidamento e sviluppo della cooperazione giovanile nel settore agricolo-forestale-zootecnico-vivaistico.

Il programma ha inizio nell'anno 1985 ed ha durata triennale, corrispondente al bilancio pluriennale della Regione.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

6

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

~~Il Presidente~~^{XX}

Art. 2

(Beneficiari del programma)

Beneficiarie del presente programma sono le cooperative agricole giovanili regolarmente costituite con una percentuale non inferiore al 70% di soci in età compresa fra i 18 e i 35 anni.

Le cooperative di cui al primo comma possono essere costituite da giovani iscritti nelle liste di collocamento in attesa di occupazione, qualunque sia la qualifica o il titolo di studio posseduto, da lavoratori agricoli, mezzadri, coloni e coltivatori diretti.

Possono divenire soci di puro capitale Province, Comuni ed Enti che conferiscono terreni o altri beni alle Cooperative.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

7

Art.3
(Articolazione del programma)

- Il programma si articola attraverso agevolazioni per:
- a) l'acquisto di aziende agrarie e/c ^{d)} fondi rustici;
 - b) l'attuazione di piani aziendali di sviluppo;
 - c) l'operatività nella fase di primo avviamento;
 - d) l'acquisto delle dotazioni aziendali ed altre spese di gestione;
 - e) l'affitto di aziende agrarie e/o di fondi rustici.

Il programma prevede altresì la concessione di garanzie fidejussorie.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

8

Art. 4
(Tipologia degli aiuti)

Il regime di aiuti per attuare gli interventi ammessi è il seguente:

1) Acquisto di aziende agrarie e/o di fondi rustici:

concessione del concorso regionale sui mutui a tasso agevolato fino a 30 anni e per il 100% del prezzo ritenuto congruo, applicando a carico dei beneficiari il tasso stabilito ai sensi del primo comma dell'art.3 della legge regionale 9/6/1980 n.66. Con decorrenza dalla data di acquisto, per il periodo di preammortamento, che non potrà superare sei mesi e per i successivi quattro anni, il concorso regionale è pari all'intera misura del tasso praticato dagli Istituti di credito.

2) Attuazione dei piani aziendali di sviluppo:

Per l'attuazione dei piani aziendali di sviluppo che prevedano l'utilizzazione di terre obiettivamente definibili incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche se non pervenute attraverso le procedure di cui alla legge regionale n.41/81, sono concessi gli incentivi di cui al primo comma dell'art.10 della stessa legge n.41/81;

Per l'attuazione di piani aziendali di sviluppo che non prevedano l'utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate sono concessi con tributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa, elevabili al 70% nelle zone svantaggiate; ove il piano abbia prevalente contenuto zootecnico il contributo in conto capitale è elevabile al 65% della spesa ammessa e nelle zone svantaggiate al 75%.

Per la parte non coperta dal contributo in conto capitale, ove richiesto, è concesso il concorso regionale sui mutui a tasso agevolato di durata fino a 20 anni. Limitatamente ad un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla prima somministrazione, l'onere degli interessi viene assunto dalla Regione per l'intera misura del tasso praticato dagli Istituti di credito.

3) Operatività nella fase di primo avviamento:

concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art.1 della legge regionale n.47/81, limitatamente alle cooperative giovanili di nuova costituzione e per quelle già costituite che acquisiscano altri terreni.

4) Acquisto delle dotazioni aziendali ed altre spese di gestione:

- concessione dei contributi in conto capitale e dei prestiti a tasso agevolato di cui alla lettere d) ed e) dell'art.2 della l.r. 24/7/78 n.34, così come modificata dalla l.r. 9/6/80 n.64;

- concessione nella fase di avviamento dell'attività, non superiore per durata ad un triennio, di un contributo in conto capitale sulle spese di gestione sopportate, rapportato all'80% degli importi regolarmente pagati per contributi agricoli unificati.

Le aziende e/o i fondi rustici acquistati non possono essere alienati né distratti dalla loro originaria destinazione agricola; in caso di scioglimento della cooperativa giovanile i predetti beni entrano a far parte del patrimonio della Regione, che li destinerà prioritariamente a utilizzazione agricola.

La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione del piano di sviluppo aziendale da approvare secondo le procedure di cui alla l.r. n.54/81.

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

9

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

segue art. 4

E' applicabile alle opere e alle attività delle cooperative giovanili l'art.9 della l.r. n.54/81.

Sui contributi in conto capitale previsti dal presente articolo possono essere disposti a domanda:

a) anticipazioni fino al 50% della spesa ammessa, contestualmente al provvedimento di concessione dei contributi;

b) acconti non eccedenti, comunque la parte dell'impegno per la quale è ammesso il pagamento nelle seguenti misure:

fino al 60% della spesa ammessa ad avvenuto inizio dei lavori ovvero, qualora sia stata disposta l'anticipazione di cui alla lettera a), sino alla concorrenza massima del 60% della spesa ammessa;

fino ad un ulteriore 20% su presentazione dei documenti giustificativi vistata dai competenti uffici ovvero, qualora sia stata disposta l'anticipazione di cui alla lettera a), sino alla concorrenza dell'80% della spesa ammessa.

Il contributo di cui al punto 2) può comprendere la spesa, ritenuta congrua, di consulenza e redazione tecnica del piano di sviluppo aziendale.

Affitto di fondi rustici:

concessione di un contributo pari al canone di affitto per i primi quattro anni, da corrispondersi in unica soluzione direttamente al proprietario; tale contributo è subordinato all'accertamento della capacità produttiva dei terreni.

Art. 5

(Fondo di garanzia fidejussoria)

Le operazioni di credito agrario di esercizio e/o miglioramento effettuate ai sensi della normativa comunitaria, statale e/o regionale, nonché quelle relative agli acquisti di cui al punto 1) del precedente articolo, qualora siano concluse con le cooperative agricole giovanili aventi i requisiti richiesti dalla presente legge, sono assistite dalla garanzia fidejussoria dell'ERSAP nel bilancio del quale, a decorrere dal 1986, deve essere istituito apposito capitolo.

A tale scopo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, preferibilmente presso il "pool" di Istituti bancari di cui alla Convenzione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 22/4/1982 n.47 Supplemento, il "Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative agricole giovanili".

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti gestori una apposita convenzione per regolamentare le modalità di costituzione e gestione del Fondo.

Le garanzie fidejussorie sono concesse in misura pari alla differenza fra l'ammontare dei prestiti e/o mutui, al lordo degli interessi e altre spese accessorie, ed il valore cauzionale delle garanzie reali offerte dal mutuatario determinato dall'Istituto mutuante, maggiorato del valore attualizzato del concorso pubblico negli interessi. In caso di prestiti di esercizio, la garanzia fidejussoria coprirà comunque l'intero capitale mutuato al lordo degli interessi e altre spese accessorie.

La misura dell'ammontare del Fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale di previsione.

Gli Istituti bancari gestori del Fondo opereranno una tantum, all'atto della prima somministrazione, sull'importo dei mutui e/o prestiti coperti dalla garanzia fidejussoria a norma del presente articolo una trattenuta dello 0,20, ridotta allo 0,10% per le operazioni di durata non superiore ai due anni, detta trattenuta sarà versata al Fondo semestralmente, a fini di suo incremento.

L'ERSAP -nell'ambito dei compiti di assistenza economica e finanziaria alla cooperazione assegnatigli dalla legge regionale n.32/77 - è autorizzato nei limiti delle disponibilità di bilancio ad operare interventi diretti ad incrementare il capitale sociale delle cooperative giovanili nella misura massima del capitale sottoscritto dai soci nonché ad effettuare anticipazioni, motivate da realizzazioni finanziate con contributi pubblici.

L'ERSAP è altresì autorizzato a concedere alle cooperative giovanili o ai consorzi di cooperative che raggiungano dimensioni economiche tali da giustificare l'impiego a tempo pieno di un dirigente tecnico, il contributo previsto dall'art.3 della l.r. n.21/78.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

Art. 6

(Norma transitoria)

Le cooperative giovanili di cui all'art. 1 della legge regionale 24/7/1978, n. 34, limitatamente all'anno 1985, su domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, possono beneficiare degli aiuti in conto capitale di cui all'ultimo punto dell'art.4, nonchè dei contributi relativi alle spese di gestione sopportate, rapportati all'80% degli importi regolarmente pagati a titolo di corresponsione dei contributi agricoli unificati negli anni 1982-1983-1984.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

12

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per il 1985 con gli stanziamenti del bilancio regionale di cui ai capitoli:

- 0407980
- 0409160
- 0408050
- 1705240

Per gli anni successivi il Consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio, provvederà alla istituzione dei necessari capitoli di spesa determinandone gli stanziamenti.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

13

Art. 8
(Norme finali)

La presente legge costituisce l'unico testo contenente la normativa che la Regione Puglia riconosce a favore della cooperative agricole giovanili. Ogni altra norma contenuta nella preesistente legislazione regionale, non espressamente richiamata, difforme o in contrasto, deve intendersi abrogata.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con incentivi di identica natura previsti da altre normative.